

TI_GERICHTE 15.2025.29 vom 25. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2025.29

FR: TI_GERICHTE 15.2025.29 du 25 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2025.29 del 25 giugno 2025

Erwägungen

E. 2

n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell'incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell'art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f. e i rinvii).

E. 2.1

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

E. 2.1.1

Per provento da lavoro nel senso dell'art. 93 LEF s'intende ogni introito pervenuto all'escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 86 III 15 e 85 III 38 consid. 1). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all'esercizio dell'attività (sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1; Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).

E. 2.1.2

L'ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all'escusso collaborare all'accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all'autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühl, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l'escusso rifiuta di prestare la collaborazione che

da lui ci si può ragionevolmente attendere, l'autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF 112 III 19 consid. 2/c; sentenze del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16 citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata 15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii). Fermo restando che l'autorità deve accertare i fatti d'ufficio (art. 20 a cpv.

E. 2.2

Nel caso in esame, risulta dagli atti che, per determinare il reddito dell'escusso, l'UE si è inizialmente basato sulle entrate del conto bancario (n. B_____ in €) intestato alla "M_____ C_____ di RE " presso la sede di T_____ della W_____ Ltd. (di seguito " W_____ Ltd ") con sede a L_____, relative al periodo compreso tra il 3 agosto e il 10 ottobre 2024, pari a € 32'339.-, ossia circa € 9'239.- mensili (v. estratti della W_____ Ltd agli atti), ritenute costituire il reddito lordo derivante dall'attività lucrativa indipendente dell'escusso. Successivamente, l'Ufficio ha accertato che una parte di tali entrate (€ 9'820.-) è stata trasferita sul conto privato (n. C_____ in €) a lui intestato presso la Banca R_____ M_____ s_____ c_____, e che ulteriori importi – per un totale di fr. 20'443.42 – provenienti da un altro conto privato (n. G_____ T_____ in €) intestato alla M_____ C_____ presso la W_____ Ltd , sono stati accreditati su un secondo conto privato (n. CH_____ in fr.) dell'escusso presso la Banca R_____ M_____ s_____ c_____ nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 18 novembre 2024 (v. estratti della Banca R_____ M_____ s_____ c_____ agli atti). L'organo esecutivo ha quindi reputato che i bonifici in questione, per complessivi fr. 30'263.42 (pari a 9'820 + 20'443.42), dovessero essere considerati quale reddito netto del debitore riferito a quel periodo, corrispondente a una media mensile di fr. 7'565.86 (fr. 30'263.42 ÷ 4 mesi).

E. 2.2.1

Ora, RE non ha dimostrato, mediante idonea documentazione giustificativa, di percepire un reddito inferiore a quello computato dall'UE né che lo stesso sia lordo e non netto. Egli si è infatti limitato a produrre, dinanzi all'organo esecutivo, il conto economico dell'esercizio 2023 che, pur avendo adottato nel ricorso essere stato redatto dal proprio fiscalista, non risulta né firmato né corredato da pezze giustificative. Tale documento deve quindi essere considerato alla stregua di una mera dichiarazione di parte (sentenza della CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 4.3 e rimando), non idonea a dimostrare che l'escusso percepisce un reddito netto inferiore a fr. 5'000.-, tanto più che lo stesso insorgente ammette di aver conseguito, nel periodo in questione, un provento mensile di fr. 6'341.-. Soprattutto, i dati da lui forniti sono inattuali ed egli non ne spiega la discrepanza con le entrate accertate dall'UE né del resto si confronta con il calcolo effettuato dall'organo esecutivo in base alla documentazione bancaria agli atti (sopra consid. 2.2). Gli sarebbe invero bastato produrre le fatture e gli esborsi relativi alle spese professionali da lui sostenute durante il periodo preso in considerazione dall'UE (agosto a novembre 2024). Insufficientemente motivato (giusta l'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è, se non irricevibile, in ogni caso infondato.

E. 2.2.2

A onor del vero, l'UE, per inavvertenza, non ha convertito l'importo di € 9'820.– in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio in vigore alla data dell'accredito, ossia il 20 agosto 2024, corrispondente a fr. 9'355.51 (cfr. sito fxtop.com). La media mensile delle entrate dell'escusso nel periodo considerato risulterebbe quindi ammontare a fr. 7'449.73 (fr. 29'798.93 ÷ 4 mesi) anziché a fr. 7'565.86. L'UE non ha però tenuto conto dei bonifici di fr. 1'100.– e 3'700.– effettuati da RE sul proprio conto privato in franchi presso la Banca R_____ M_____ s_____ c_____ nel periodo considerato, ossia il 23 settembre e il 15 ottobre 2024. Ora, non vi sono valide ragioni per pensare che non siano anch'essi redditi pignorabili, considerata anche la reticenza iniziale dell'escusso, che non ha fornito la documentazione relativa alle sue entrate e la lacunosità e inattualità di quella acclusa al ricorso. D'altronde, l'Ufficio ha, in modo contraddittorio, incluso nel minimo esistenziale dell'escusso i contributi AVS pari a fr. 44.60 mentre ha qualificato come netto il reddito pignorato. La mancata conversione di parte dei redditi in franchi svizzeri risulta pertanto ampiamente compensata dai redditi non computati dall'UE e dall'errata inclusione dei contributi AVS nel minimo vitale. Non è necessario quantificare l'esatta eccedenza stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR).

E. 2.3

In assenza di ulteriore documentazione contabile – che RE non ha prodotto né in fase di pignoramento né nel presente procedimento – la determinazione del reddito da parte dell'Ufficio, fondata sulle entrate accreditate sui conti privati dell'escusso tra agosto e novembre 2024, risulta in linea di principio conforme alla legge. Il ricorrente deve invero sopportare le conseguenze della sua omissione (sopra, consid. 2.1.2 i.f.), sicché il provvedimento dell'UE va confermato. Non giova all'insorgente neppure l'argomentazione secondo cui, nel 2025, dovrà versare i premi di cassa malati scaduti nel 2024, trattandosi non di spese correnti per prestazioni assolutamente necessarie al suo sostentamento durante il pignoramento nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LEF, bensì di arretrati, i quali non possono essere computati nel suo minimo esistenziale, poiché riferiti a debiti non correnti anteriori al pignoramento (sentenza della CEF 15.2025.3 del 18 marzo 2025, pag. 3 e riferimento). Il ricorso va dunque respinto.

E. 3

Notificazione a: – avv. G_____ G_____ F_____ , S_____ l_____ e n_____,
C_____ S_____ G_____ , C_____ ; – CO2, H_____, Zü_____ ; – CO1,
N_____, H_____ . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie
nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.